

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E SVOLGIMENTO DI FESTE
DI COMPLEANNO, DA ESPLETARSI PRESSO IL BIOPARCO DI ROMA.
CIG: 663450243F**

CHIARIMENTI

QUESITO: al paragrafo 9) Soggetti ammessi alla procedura, si legge che: “Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del D. Lgs. N. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.”

Dal momento che l'articolo 9 indica tra gli operatori economici al punto p) "raggruppamenti di persone fisiche o enti senza personalità giuridica, chiediamo conferma che anche le Associazioni come la nostra siano effettivamente ammesse a partecipare.

RISPOSTA: ai sensi dell’art. 45, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, sono ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del D. Lgs. N. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

L’art. 3, comma 1, lettera p) del D. Lgs. N. 50/2016 chiarisce che per operatore economico deve intendersi *“una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991 n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi”*.

In linea con la consolidata giurisprudenza, espressa anche da parte della Corte di Giustizia Europea, e sulla scorta delle rettifiche apportate al bando di gara, l'assenza di fini di lucro non esclude che le associazioni senza scopi di lucro possano esercitare un'attività economica, e pertanto partecipare alle gare di appalto.

In particolare, alla luce della direttiva CE n.18/2004 e della giurisprudenza della Corte di Giustizia (CGE 23.12.2009, causa C-305/08) la nozione comunitaria di imprenditore non presuppone la coesistenza dello scopo di lucro dell’impresa, per cui *“l’assenza di fine di lucro non è di per sé ostativa della partecipazione ad appalti pubblici”*.

Non v’è quindi ragione di escludere che anche soggetti economici senza scopo di lucro, quali le associazioni, possano soddisfare i necessari requisiti ed essere qualificati come “imprenditori”, “fornitori” o “prestatori di servizi” ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, attese la personalità giuridica che le associazioni vantano e la loro capacità di esercitare anche attività di impresa, qualora funzionali ai loro scopi e sempre che quest'ultima possibilità trovi riscontro nella disciplina statutaria del singolo soggetto giuridico.

QUESITO: al paragrafo 11.2) Requisiti di idoneità professionale e capacità finanziaria, si legge:

“Possono partecipare alla presente procedura imprese singole o temporaneamente raggruppate, iscritte nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, nel settore di organizzazione di eventi e servizi di intrattenimento e animazione per bambini.

Essendo un'Associazione non siamo obbligati ad essere iscritti alla Camera di Commercio, in alternativa siamo Iscritti all'albo Regionale delle Associazioni. Anche in questo caso chiediamo conferma che tale iscrizione soddisfi il requisito di cui al paragrafo 11.2.

RISPOSTA: in considerazione dell’avviso di parziale rettifica del bando di gara, si rinvia a quanto in esso riportato all’art. 11, paragrafo 11.2.

QUESITO: al paragrafo 11.2) Requisiti di idoneità professionale e capacità finanziaria laddove "*si specifica che il certificato di iscrizione alla C.C.I. A. A. dovrà riportare i rami di organizzazione di eventi e servizi di intrattenimento di impresa*", chiediamo che ciò possa essere comprovato da quanto contenuto nel nostro Statuto che al paragrafo 5) Settori operativi, annovera chiaramente tra le attività prevalenti quelle di carattere ludico ricreativo, di socializzazione e animazione.

RISPOSTA: in considerazione delle modifiche apportate al bando di gara, a mezzo dell'avviso di parziale rettifica delle condizioni di gara, inviato a tutti gli operatori concorrenti in data 13.06.'16, si specifica che non essendo più richiesta, quale unico requisito di idoneità professionale, l'iscrizione alla Camera di Commercio (con indicazione del ramo di attività principale), ciascun operatore economico potrà comprovare la propria pregressa esperienza nel settore di organizzazione di eventi e servizi di intrattenimento per bambini, secondo le modalità di cui all'art. 11, paragrafo 11.3) della Lettera d'Invito.

QUESITO: stiamo valutando la possibilità di partecipare sia in forma singola che in ATI. La domanda è: qualora ci si presenti in ATI il sopralluogo effettuato come cooperativa è considerato valido? o invece deve prevedere la presenza dei rappresentanti degli enti che costituiranno l'ATI?

RISPOSTA: nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzi ordinari o Geie o reti di imprese non ancora formalmente costituiti, la presa visione potrà essere effettuata da una qualsiasi delle imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi.

QUESITO: analizzando il bando di gara relativo all'assegnazione del servizio di organizzazione feste di compleanno abbiamo riscontrato che la nostra associazione, a cui è indirizzata la lettera di invito, non possiede alcuni dei requisiti richiesti. Chiediamo di poter utilizzare per il bando in oggetto la nostra società... con sede legale a ..., rappresentata dai medesimi soci dell'associazione culturale e attiva nel settore dell'organizzazione di eventi e feste di compleanno dal 2011.

RISPOSTA: la partecipazione alla presente procedura è ammessa all'impresa direttamente invitata. Tuttavia, qualora l'operatore economico non soddisfi tutti i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, e di qualificazione, previsti dal bando di gara, potrà ricorrere all'istituto dell'avvalimento, così come previsto e disciplinato dalla lettera d'invito, e comunque nelle modalità stabilite dall'articolo 89 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50.